



Comune di Vistarino
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA
DEI RIFIUTI

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 6 del 29/01/2016

SOMMARIO

TITOLO I – LINEE GUIDA

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Soggetti interessati e campo di applicazione
- Art.3 Finalità del compostaggio domestico
- Art.4 Materiali compostabili
- Art.5 Materiali non compostabili
- Art.6 Competenze del Comune di Vistarino
- Art.7 Competenze del cittadino
- Art.8 Metodi di compostaggio consentiti
- Art.9 Verifiche

TITOLO II – CONDIZIONI GENERALI E MODALITA' DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARI

- Art.10 Condizioni generali per accedere all'agevolazione della TARI prevista per la pratica del compostaggio domestico
- Art.11 Osservanza di altre disposizioni in materia
- Art.12 Modalità di adesione al compostaggio domestico
- Art.13 Entrata in vigore

PREMESSA

Le sostanze organiche di scarto, nei cicli naturali, vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio ricrea, accelerandole, le condizioni per l'avvio di tale processo e consente di ridurre, con notevole risparmio economico e ambientale, la quantità di rifiuti da smaltire (conferire i rifiuti organici in discarica o incenerirli non solo crea problemi ambientali, ma impedisce la restituzione alla terra di ciò che le è stato sottratto).

Tali sostanze organiche, infatti, rappresentano circa un terzo dei rifiuti solidi urbani e il loro recupero consente di perseguire i seguenti obiettivi:

- dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi;
- ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici); ciò significa avere la massima salute e vitalità dell'orto o del giardino, nonché dei fiori in vaso.

Perché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, necessita una costante presenza di ossigeno durante l'intero processo; la buona ossigenazione è, infatti, la garanzia dell'assenza di processi di putrefazione, e dunque dell'assenza di cattivi odori.

Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica di compostaggio presso le utenze domestiche presenti sul territorio comunale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti.

Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione dell'istanza, avranno diritto ad usufruire di un'agevolazione sul pagamento della TARI nella misura percentuale definita dal Comune di Vistarino nel regolamento per l'applicazione della TARI.

TITOLO I LINEE GUIDA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Le norme contenute nel presente regolamento riguardano:

- le modalità di gestione comunale e di interfaccia con gli utenti del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili e l'utilizzo da parte dei privati cittadini di compost;
- le modalità di realizzazione della pratica del compostaggio domestico;
- i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione;
- i benefici e i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico.

Articolo 2 - Soggetti interessati e campo di applicazione

Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio del Comune di Vistarino I Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini del suddetto Comune, compresi coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 4, 5, 7, e 8 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente di settore.

Articolo 3 - Finalità del compostaggio domestico

Il servizio di compostaggio domestico dev'essere gestito con gli obiettivi di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- incentivare il recupero della frazione organica recuperabile;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Articolo 4 - Materiali compostabili

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "frazione umida":

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
- pane rafferma o ammuffito;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d'erba (in quantità non eccessiva);
- rametti, trucioli, cortecce e piccole potature;
- pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
- piccole quantità di cenere di legna;
- gusci d'uova;
- fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette di carta (da compostare moderatamente);
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi;
- deiezioni animali (da compostare moderatamente);
- piccoli quantitativi di ossi;
- altri scarti organici, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5 - Materiali non compostabili

Si elencano di seguito i materiali non compostabili:

- plastica, gomma, materiali sintetici;
- vetro e ceramica;
- riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
- legno trattato e/o verniciato;
- • farmaci;
- pile esauste;
- materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
- qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici, non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 6 - Competenze del Comune di Vistarino

Il Comune di Vistarino provvede a:

1. determinare i metodi consentiti per il compostaggio domestico;
2. verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente regolamento;
3. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio e l'attuazione di interventi finalizzati alla loro implementazione;
4. redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.

Articolo 7 - Competenze del cittadino

Il cittadino s'impegna a:

1. avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica s'intendono tutti i rifiuti elencati al precedente art. 4;
2. applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost di qualità nelle modalità indicate al successivo art. 8

Articolo 8 - Metodi di compostaggio consentiti

Alle Utenze domestiche che aderiranno è richiesto di effettuare il compostaggio domestico di tutta la frazione umida prodotta (scarti di cucina), unitamente alla frazione ligneo-cellulosica possibile (piccole potature, trucioli, foglie secche etc,) ed eventualmente agli sfalci d'erba o scarti dell'orto. Il sito per il compostaggio domestico deve essere realizzato preferibilmente in luogo di penombra (al riparo da alberi che in inverno perdono le foglie ed in modo tale che in estate il sole non asciughi eccessivamente il cumulo).

Il Comune promuoverà il compostaggio domestico anche attraverso l'informazione alle utenze sulle modalità d'uso degli stessi.

Deve considerarsi, inoltre, che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l'aria, per cui risulta necessario:

- non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l'ossigeno è stato consumato);
- rivoltare periodicamente il materiale, in modo da facilitare tale ricambio d'aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

I metodi per il compostaggio consentiti sono i seguenti:

1. Composter;
2. Cassa di compostaggio in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento;
3. Concimaia ispezionabile, quindi non interrata.

E' consigliabile che il materiale al suo interno sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli. Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d'aria verso l'interno del contenitore. Il composter dev'essere ubicato in luogo idoneo e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

È consigliabile miscelare sempre gli scarti più umidi e più ricchi di azoto (sfalci d'erba, scarti di cucina) con quelli meno umidi e più ricchi di carbonio (legno, foglie secche, cartone, paglia), alternandoli tra di loro in strati di circa 2-5 cm. Tale miscelazione è necessaria soprattutto nella fase di avvio del cumulo (e

dell'eventuale stoccaggio iniziale), per evitare di attirare animali in un momento in cui lo scarto è ancora fresco. Con il rivoltamento periodico si riuscirà poi ad avere una perfetta miscelazione dei diversi materiali. Il materiale, se posto sul terreno nudo, va posizionato smuovendo il terreno sottostante e formando il primo strato con materiale più grossolano (come rametti o residui di potatura), per assicurare un adeguato drenaggio e una buona porosità alla base, per uno spessore di 10-15 cm (drenaggio al piede). Seguirà uno strato di materiale più fine (avanzi di cucina o sfalci di prato), ed eventualmente aggiungere attivatori di compostaggio (utili ma costosi e non indispensabili) in modo da evitare cattivi odori e la presenza di mosche, e quindi uno di materiale a bassa umidità (foglie secche, carta e cartone, residui di potatura ridotti in pezzi).

La cassa di compostaggio e la conchi maia sono consentiti se ubicati in luoghi idonei e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

Al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di compostaggio domestico è necessario:

- una buona aerazione del materiale per cui la compostiera deve permettere l'ingresso dell'aria da più punti, laterali e dal fondo;
- effettuare i dovuti rivoltamenti del materiale;
- effettuare periodicamente il controllo del materiale introdotto;
- mantenere a livello idoneo la "temperatura di compostaggio" (35° - 60°).
-

Articolo 9 - Verifiche

Il Comune di Vistarino, tramite il proprio Ufficio Tecnico, può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

Vi sarà obbligatoriamente almeno un controllo annuale per il quale verrà rilasciato parere di regolarità.

Il Comune di Vistarino può inoltre verificare che gli utenti dotati di compostiera non conferiscano rifiuti compostabili al circuito di raccolta. Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di raccolta i rifiuti compostabili ogni beneficio e agevolazione verrà revocata.

L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività d'ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la revoca delle agevolazioni della TARI.

TITOLO II

CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ' DI RICHIESTA PER L'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TARI

Articolo 10 - Condizioni generali per accedere all'agevolazione della TARI prevista per la pratica del compostaggio domestico

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riservate a tutte le utenze comunali che praticano il compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani, con le modalità del presente Regolamento; le suddette agevolazioni sul pagamento della TARI saranno applicate, al nucleo familiare dell'utente iscritto al ruolo, nella misura percentuale definita dal Comune di Vistarino nel regolamento per l'applicazione della TARI. Le stesse agevolazioni entreranno in vigore a decorrere dal .

L'utente iscritto al ruolo che effettui il compostaggio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e richieda l'agevolazione sul pagamento della TARI compilando l'apposita autocertificazione si impegna a smaltire tutti i rifiuti compostabili.

La presentazione dell'istanza di agevolazione agisce quale autocertificazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio domestico dei rifiuti organici secondo le modalità indicate e con i sistemi previsti nel presente Regolamento.

Il Comune di Vistarino ha 60 giorni di tempo per motivare l'eventuale diniego dell'istanza (es.

5

documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, ecc).

Il compostaggio domestico dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico -sanitarie su aree di proprietà private o in disponibilità e nel rispetto delle distanze (superiore a 2 mt dal confine di proprietà o inferiore a 2 mt dal confine di proprietà previo assenso del confinante). Presupposto dell'agevolazione della tariffa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio e il recupero, a fini agronomici, della frazione organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

Il richiedente deve dichiarare, all'atto della presentazione dell'istanza di agevolazione, la destinazione finale del compost prodotto, la quale dovrà essere compatibile alle attività di giardinaggio, orticoltura o agricoltura.

Il richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale del Comune o di altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione organica. Il personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente. In sede di sopralluogo potrà essere verificata la corretta selezione degli scarti in cucina da raccogliere in uno specifico contenitore da avere in prossimità dell'ambiente cucina.

Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico ovvero in difformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, l'agevolazione sarà revocata e l'Amministrazione potrà richiedere il reintegro delle somme non versate a titolo di detrazione nel triennio precedente. In tal caso l'utente, che intenda ottenere nuovamente le agevolazioni tariffarie, dovrà presentare nuova istanza nell'anno successivo a quello della revoca.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 889 del C.C., il richiedente s'impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione del Comune di Vistarino da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

La riduzione è riservata a tutti i cittadini che:

1. sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale;
2. non abbiano insoluti pregressi in termini di tariffa rifiuti.

Articolo 11 - Osservanza di altre disposizioni in materia

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle specifiche normative nazionale e regionale di settore per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali

Articolo 12 - Modalità di adesione al compostaggio domestico

Per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Visatrino, secondo il Modello A "Modulo di adesione al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani e istanza per le agevolazioni della TARI" allegato al presente regolamento.

Al fine del riconoscimento del beneficio l'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e l'agevolazione avrà decorrenza a partire dall'anno solare successivo alla presentazione della stessa.

In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio domestico, l'utente ha l'onere, a pena di incorrere nelle previsioni di cui all'art. 10, comma 8 del presente Regolamento, di presentare apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente secondo il Modello B "Cessazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani" allegato al presente regolamento.

Il Servizio Tecnico provvederà ad aggiornare ed integrare la modulistica prevista dal presente Regolamento alla stregua delle migliori pratiche e norme tecniche che si renderanno disponibili, secondo le modalità e per le finalità quivi disciplinate.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Le modifiche al presente regolamento competono al Consiglio comunale.

Modello A

Comune di Vistarino , Via Vivente 29 27010, Vistarino (PV)

Oggetto: MODULO DI ADESIONE AL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI E ISTANZA PER LE AGEVOLAZIONI DELLA TARI.

Io sottoscritto/a _____ , nato/a il ____/____/_____
a _____ e residente a Vistarino
in Via/ Piazza _____ n. ____ Codice _____ Utente TARI
tel. _____

D I C H I A R O

(barrare l'elenco di interesse)

che il compostaggio verrà attuato utilizzando la seguente struttura a mia cura e spese:

- COMPOSTIERA
- CONCIMAIA
- CASSA DI COMPOSTAGGIO

che l'umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da n. _____ persone;

che i prodotti di risulta saranno utilizzati

- nel mio orto e/o giardino di mq. _____ circa ;
- in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (accludere consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost);

che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:

- superiore a 2 (due) metri dal confine di proprietà;
- inferiore a 2 (due) metri dal confine di proprietà previo assenso del confinante (da allegare alla presente);

Dichiaro di aver preso visione del "Regolamento del compostaggio domestico" del Comune di Vistarino, di accettarne integralmente il contenuto e di impegnarmi a rispettare le norme contenute; Dichiaro esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, di controlli e accertamenti volti ad accertare che l'effettuazione del compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal disciplinare relativo al compostaggio domestico della frazione umida da parte del personale incaricato dall'Amministrazione comunale.

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.

C H I E D O

in conformità al regolamento per il compostaggio domestico del Comune di Vistarino di ottenere le agevolazione sul pagamento della TARI nella misura che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione della tariffa per l'annualità di riferimento.

Vistarino, li _____

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

Modello B

Comune di Vistarino , Via Vivente 29, 27010 , Vistarino (PV)

Oggetto: CESSAZIONE DELLA PRATICA COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI.

Io sottoscritto/a _____ , nato/a il ____/____/____
a _____ e residente a Vistarino
in Via/Piazza _____ n. _____ Codice Utente TARI
_____ tel. _____

COMUNICO

che dal giorno _____ cesserò di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la propria abitazione sita in Via/Piazza _____ n. _____;

DICHIARO

di aver preso visione del “Regolamento del compostaggio domestico” del Comune di Vistarino e di accettarne integralmente il contenuto.

PRENDO ATTO

che la cessazione della pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani comporterà la cessazione delle agevolazione sul pagamento della TARI.

Vistarino, li

Firma
